




I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

giugno 2024





Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

giugno 2024

A cura di: Annamaria Damiani, Annalisa Bellizzi, Maria Cristina Giustiniani e Rita Greco

Tutti i diritti riservati


È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

Grafica a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia



Indice

1. Introduzione	5
2. Principali evidenze	6
L'offerta	6
Le coperture e le esclusioni	7
La chiarezza dei contratti	7
La valutazione e il risarcimento del danno	8
3. Analisi delle definizioni dei rischi catastrofali	8
4. Criteri di risarcimento	9
5. Massimali e franchigie	9
6. Le coperture offerte	10
6.1 Polizze per PMI	10
6.1.1 Condizioni di assicurabilità dei fabbricati	11
6.1.2 Copertura "terremoto"	12
6.1.2.1 Esclusioni e limitazioni	13
6.1.3 Copertura "alluvione e inondazione"	14
6.1.3.1 Esclusioni e limitazioni	14
6.1.4 Copertura "frane"	15
6.1.5 Copertura "esondazioni"	16
6.1.6 Copertura "allagamento"	16
6.1.6.1 Esclusioni e limitazioni	16
6.1.6.2 Franchigie, scoperti e massimali	17
6.2 Polizze parametriche per eventi catastrofali	17
6.3 Polizze per clientela retail	19
6.3.1 Condizione di assicurabilità dei fabbricati	20
6.3.2 Copertura "terremoto"	21



6.3.2.1 Esclusioni e limitazioni	22
6.3.3 Copertura "alluvione e inondazione"	23
6.3.3.1 Esclusioni e limitazioni	23
6.3.4 Copertura allagamento o bombe d'acqua (c.d. flash floods)	24
6.3.4.1 Esclusioni e limitazioni	24
7. Conclusioni	24
Allegato 1. Analisi delle definizioni e dei glossari	26

1. Introduzione

I temi del cambiamento climatico e delle catastrofi naturali hanno assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre maggiore in conseguenza dell'aumentata frequenza di eventi meteorologici estremi e dell'entità dei danni provocati.

La legge di bilancio 2024¹ ha previsto l'obbligo per le imprese produttive di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, identificati in **sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**. Sono oggetto di copertura:

- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali.

Le compagnie di assicurazione sono, a loro volta, obbligate, a "contrarre", cioè ad accettare i rischi, secondo modalità che saranno oggetto di precisazioni tecniche in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

A fine 2023 il decreto Superbonus² ha previsto analogo obbligo di assicurazione per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento per i loro immobili, in relazione ad interventi effettuati dopo il 30 dicembre 2023 nei Comuni dei territori già colpiti da eventi sismici.

Affinché il nuovo sistema possa trovare effettiva e diffusa applicazione saranno cruciali la semplicità dei prodotti assicurativi offerti, l'adozione di modalità di sottoscrizione semplificate e la massima trasparenza circa l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.

1 Cfr. art. 1, commi 101-112 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, G.U. - Serie Generale n. 303 L'obbligo riguarda le imprese produttive italiane (o estere, ma operanti stabilmente sul territorio italiano) e richiede di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2024, polizze assicurative a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio italiano. Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

2 Cfr. articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 212/2023 convertito nella legge n. 17/2024 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 48 del 27/02/2024).

In vista di queste rilevanti novità, l'IVASS ha analizzato l'attuale offerta sul mercato italiano di polizze contro i rischi catastrofali, con l'obiettivo di coglierne le principali caratteristiche e offrire eventuali suggerimenti in vista del disegno di nuovi prodotti.

L'analisi ha riguardato le polizze c.d. "standard", quelle cioè con contenuti predefiniti (i cui testi sono disponibili sui siti internet delle compagnie), destinate alle piccole e medie imprese (PMI) e agli individui e famiglie e non anche quelle stipulate dalle aziende produttive di maggiore dimensione, i cui contenuti vengono costruiti su misura nel confronto con l'azienda.

Sono state esaminate **46 polizze** in commercio a gennaio 2024, offerte da 14 compagnie di assicurazione, di cui:

- **34 per le PMI**
- **12 per individui e famiglie (clientela *retail*).**

Sono stati considerati catastrofali i rischi individuati dalla norma di bilancio: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L'indagine si è basata sull'analisi dei testi contrattuali, non entra nella valutazione della convenienza delle polizze e prescinde dal loro successo commerciale, misurato dal livello della raccolta premi a esse associato. Il riferimento alle polizze contenuto in questo Report non implica un'approvazione delle stesse da parte dell'Istituto.

2. Principali evidenze

L'offerta

- a) l'offerta riguarda prevalentemente coperture catastrofali che si possono aggiungere alle polizze "Incendio e danni ai beni" con il pagamento di un supplemento di premio;
- b) l'offerta di polizze per la sola copertura dei rischi catastrofali (c.d. *stand alone*) è molto ridotta e limitata a due compagnie;
- c) sono presenti sul mercato anche tre polizze di tipo parametrico, ossia polizze in cui il pagamento dell'indennizzo scatta automaticamente al verificarsi di un indice predeterminato;
- d) l'offerta è più ampia, anche nel contenuto, per le PMI rispetto alla clientela *retail*.

Le coperture e le esclusioni

- e) le coperture sono molto variegata: la composizione delle garanzie catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto delle stesse;
- f) la generalità delle polizze esaminate per le PMI offre copertura per gli eventi "terremoto", "alluvione e inondazione"³, "frana"⁴, "allagamento"⁵, nelle polizze retail, invece, la copertura per "frana o franamento" è inclusa solo da tre compagnie in quella "alluvione e inondazione", mentre è esclusa da sette compagnie;
- g) nessuna polizza prevede la copertura per "esondazione", evento catastrofale previsto dalla nuova legge;
- h) le garanzie coprono i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati dagli eventi catastrofali; in alcuni casi coprono anche i danni indiretti, come i maggiori costi o i minori ricavi derivanti dalla interruzione dell'attività (*business interruption*) o intralcio della normale attività di impresa;
- i) diverse polizze prevedono il riconoscimento di un anticipo sull'indennizzo allo scopo di consentire all'assicurato di far partire immediatamente le attività di ripristino;
- j) sono previste esclusioni specifiche per ciascuna copertura (terremoto, alluvioni e inondazioni, frane e allagamenti) in aggiunta a quelle comuni presenti nella garanzia base (Incendio e Danni ai beni).

La chiarezza dei contratti

- k) le condizioni di polizza non sempre sono chiare e semplici da comprendere;
- l) le definizioni dei rischi catastrofali non sono sempre omogenee tra le compagnie nè complete; a volte contengono riferimenti all'intensità dei fenomeni (esempio un grado minimo della scala Richter per i terremoti o una certa intensità per le inondazioni);
- m) per raccogliere informazioni sulle caratteristiche dei fabbricati è richiesta all'assicurato la compilazione di questionari complessi, con informazioni

3 I due rischi sono sempre assicurati congiuntamente e intesi generalmente quali sinonimi.

4 Nella maggior parte dei casi, il rischio "frana" è assicurato soltanto in via indiretta, ossia come causa di alluvioni, inondazioni e allagamenti.

5 Spesso associato ai rischi "alluvione e inondazione", anche nei glossari, e assicurato congiuntamente ai medesimi rischi.

- tecniche che l'assicurato potrebbe non conoscere, quali quelle relative alla stabilità dell'edificio o alla conformità di tetti e tettoie alle normative vigenti;
- n) le condizioni di assicurabilità degli edifici sono a volte disegnate sulla garanzia base "incendio" e questo genera incongruenze laddove sono richieste al cliente informazioni non immediatamente riconducibili ai rischi catastrofali, quali, ad esempio, l'utilizzo di materiali di costruzione del fabbricato di tipo incombustibile o l'eventuale presenza di esplosivi.

La valutazione e il risarcimento del danno

- o) la quantificazione del valore dei beni da assicurare viene lasciata all'assicurato; la verifica della congruità della somma assicurata viene effettuata dall'impresa ordinariamente solo al momento del sinistro;
- p) le polizze prevedono la possibilità di assicurare il valore del bene allo stato d'uso ovvero il valore di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo. In quest'ultimo caso, tuttavia, il valore a nuovo viene riconosciuto solo a seguito dell'effettiva ricostruzione o rimpiazzo;
- q) l'area su cui grava l'immobile assicurato non contribuisce a formare il valore da assicurare.

3. Analisi delle definizioni dei rischi catastrofali

Sono state preliminarmente analizzate le definizioni dei singoli rischi catastrofali presenti nei glossari di polizza, per verificarne la chiarezza e il grado di omogeneità tra compagnie (cfr. Allegato 1).

È emersa una sostanziale omogeneità nelle definizioni, con alcune eccezioni: ciò potrebbe comportare difficoltà per gli assicurati a comprendere l'esatto perimetro delle coperture offerte, anche in termini di comparabilità tra polizze.

Ad esempio il terremoto a volte è definito in funzione della sua magnitudo: alcune compagnie fissano valori minimi dell'intensità secondo la scala Richter (cfr. paragrafo 6.1.2), e per le inondazioni richiedono che l'evento sia caratterizzato da una certa intensità.

La definizione di "allagamento" non sempre comprende anche il fenomeno delle c.d. "bombe d'acqua" (*Flash Floods*), e quella di "frana" (compresi gli eventi "franamento", "smottamento", "cedimento") è presente solo in pochi glossari.

4. Criteri di risarcimento

I danni al fabbricato e al contenuto sono generalmente coperti secondo la formula **“a valore intero”**: in base a tale formula la somma assicurata indicata in polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla somma assicurata trova applicazione la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile, secondo cui se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la società corrisponde l’indennizzo in proporzione a tale parte.

Se espressamente prevista, trova applicazione la forma di assicurazione a **“primo rischio assoluto”**, in base alla quale la compagnia risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, è generalmente previsto che il fabbricato e il contenuto possano essere assicurati secondo la formula del cd. **“valore a nuovo”**, con la quale si intende, per il fabbricato, il **“costo di ricostruzione”** con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, e, per il contenuto, il **“costo di rimpiazzo”** con beni di simile utilità, correntemente offerti sul mercato.

5. Massimali e franchigie

Non è stato possibile analizzare i livelli di franchigie, scoperti e massimali perché, come accade solitamente nelle polizze contro i danni, i relativi valori non sono riportati nelle condizioni di polizza, ma sono fissati in sede di stipulazione del contratto e indicati nel modulo di polizza.

Nei pochi casi in cui sono presenti nelle condizioni, i **massimali** sono indicati per sinistro e anno assicurativo. Sono in particolare previsti da cinque compagnie nelle polizze per PMI e da quattro compagnie nelle polizze per clientela *retail*. Se ne riportano i valori, pur essendo, come detto, di limitato valore informativo.

Per quanto riguarda il fabbricato, i massimali variano da un minimo di 20.000 ad un massimo di 100.000. Due compagnie invece prevedono un massimale di 50.000 euro.

Con riferimento al contenuto del fabbricato i massimali variano da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

I massimali riferiti al singolo sinistro per le coperture allagamento variano da un minimo di 7.500 euro per le polizze *retail* ad un massimo di 100.000 euro per le PMI.

In un caso i massimali relativi a fabbricato e contenuto sono espressi in percentuale (fino ad un massimo compreso fra 50% e 80%).

Con riferimento a **franchigie e scoperti**, in alcuni casi sono applicate limitazioni distinte per tipologia di bene assicurato (fabbricato, contenuto del fabbricato, preziosi o oggetti di valore artistico, ecc.) e/o per tipologia di spesa indennizzata (ad esempio, spese per demolizione e smaltimento, rimozione e trasporto, onorari dei periti, ecc)⁶.

6. Le coperture offerte

6.1 Polizze per PMI

Le coperture contenute in polizze modulari o multirischio sono offerte sempre come garanzie aggiuntive a quella "*danni ai beni - incendio, esplosione e scoppio*" e prevedono il pagamento di un premio extra rispetto a quello per la garanzia base.

Sono coperti i **danni diretti e materiali** ai beni assicurati causati dall'evento catastrofale e, in particolare:

- risultano sempre coperti i danni ai fabbricati, mentre di norma sono espressamente esclusi quelli ai terreni sui quali sono costruiti i fabbricati;
- sono in genere assicurati anche macchinari, attrezzature, arredi e mobilio, merci;
- sette compagnie assicurano anche valori, oggetti preziosi, beni di valore artistico;
- sei compagnie assicurano anche archivi e supporti dati, modelli e stampi;
- due compagnie assicurano anche i beni in *leasing* o, più in generale, i beni di

6 È il caso, ad esempio, di una compagnia che prevede, nelle polizze per le PMI, sia per la garanzia "terremoto" che per quelle "alluvione e inondazione", che l'indennizzo da liquidare per i danni al fabbricato sia calcolato detraendo dal danno accertato un importo pari o al 10% della somma assicurata o al 5% della stessa con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, a seconda della scelta effettuata dal contraente e indicata nel modulo di polizza.

- proprietà di terzi;
- sei compagnie assicurano pannelli solari e impianti fotovoltaici installati sui fabbricati.

Per i danni al fabbricato e al contenuto l'assicurazione è prestata secondo la formula "*a valore intero*"; in qualche caso, sono comprese anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese sostenute per il ripristino dei locali, gli onorari di periti e consulenti per l'accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri e le spese per la riprogettazione del fabbricato.

In alcuni casi, le compagnie assicurano anche i **danni indiretti**, come i maggiori costi sostenuti o i minori ricavi conseguiti a seguito dell'evento per interruzione (*business interruption*) o intralcio della normale attività di impresa.

Sette compagnie prevedono la prestazione di **servizi di assistenza** per interventi di emergenza conseguenti all'evento assicurato, quali l'invio di un idraulico, di personale specializzato in tecniche di asciugatura, di personale di vigilanza o di sorveglianti, il rimborso delle spese per il rientro anticipato dell'assicurato da un viaggio.

Tre compagnie riconoscono all'assicurato il diritto di ricevere, su richiesta del contraente durante la fase di accertamento del danno, e quindi prima della liquidazione definitiva del sinistro, il **pagamento di un anticipo** pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, purché questo sia di almeno di 15.000/50.000 euro.

Per ciascuna copertura catastrofale sono previste esclusioni tipiche, che, nel caso di terremoto si aggiungono a quelle generali per incendio e scoppio, oltre a specifiche limitazioni, franchigie (la cui entità non è in genere specificata nelle condizioni generali di assicurazione, in cui si rimanda a quanto indicato in polizza) e scoperti.

6.1.1 Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

Tutte le polizze esaminate prevedono che la garanzia sia prestata solo se i fabbricati da assicurare rispettano determinati requisiti di costruzione.

Le compagnie sono solite suddividere i fabbricati secondo *classi costruttive di merito*, generalmente da 2 a 4, caratterizzate da requisiti via via crescenti di robustezza e qualità, soddisfatti i quali è possibile ottenere progressive riduzioni dei premi.

Essendo le coperture collegate sempre alla garanzia incendio, in taluni casi rilevano anche le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali, sebbene non direttamente rilevanti per certi rischi catastrofali. L'esistenza di esplosivi,

inflammabili e merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza⁷.

Le caratteristiche dei fabbricati devono essere dichiarate dall'assicurato.

Questo rappresenta un punto di attenzione e complessità, l'assicurato potrebbe infatti non essere a conoscenza delle caratteristiche costruttive che presuppongono competenze altamente tecniche.

6.1.2 Copertura "terremoto"

In tutte le polizze esaminate, il terremoto è definito quale *"sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene"* e viene precisato che *"le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro"*.

La maggior parte delle polizze non contiene alcuna indicazione circa la magnitudo minima del sisma oltre la quale scatta la copertura, mentre 7 (su 34) indicano una soglia minima sulla scala Richter (MI), come certificata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): quattro la fissano al 3.5°, due al 4.0° e una al 5.0°.

In alcuni casi inoltre è precisato che la garanzia viene prestata *"purché l'immobile si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti"*.

La garanzia "terremoto" copre sempre i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da un sisma, otto compagnie coprono anche i casi di incendio, scoppio ed esplosione conseguenti al terremoto.

Sette compagnie assicurano anche le spese per: demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica; rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento delle cose mobili assicurate per consentire il ripristino dei locali; pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti nominati per l'accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri; riprogettazione del fabbricato, compresi gli oneri per la ricostruzione del fabbricato medesimo, ad esclusione di eventuali multe, ammende, sanzioni amministrative, ecc.

Cinque compagnie indennizzano i **danni indiretti** come i maggiori costi sostenuti o i minori ricavi conseguiti a seguito dell'evento per interruzione o intralcio della normale attività di impresa: l'indennizzo è riconosciuto per lo più sotto forma di una diaria per il fermo dell'attività.

7 Le compagnie prevedono delle specifiche soglie di tolleranza del rischio. La quantità generalmente tollerata per i materiali esplosivi è pari a 1 kg, per i materiali infiammabili e le merci speciali invece oscilla tra i 500 kg e i 1000 kg.

Una compagnia, inoltre, offre anche assistenza, a seguito del sisma, attraverso l'intervento di una ditta specializzata per svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza.

6.1.2.1 Esclusioni e limitazioni

Dalla copertura terremoto sono esclusi i danni causati da:

- a) eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e maremoto;
- b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della medesima copertura assicurativa;
- c) furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.

Sono inoltre esclusi i danni a:

- e) il fabbricato, se è già assicurato il "rischio locativo"⁸;
- f) immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza;
- g) beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie;
- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

Una compagnia prevede inoltre che, se nel modulo di polizza è indicato che il fabbricato (sede operativa e pertinenze) è stato oggetto di interventi di riqualificazione a fini antisismici nella sua interezza e integrità, viene applicata una riduzione del premio. Se al momento del sinistro, tale circostanza non risulta

8 L'assicurazione "rischio locativo" mette al riparo il locatario da eventuali risarcimenti diretti nei confronti del locatore e viene inquadrata nel comparto "Responsabilità Civile" collegata al ramo Incendi (artt. 1588, 1589 e 1611 c.c.). Il conduttore, infatti, è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto in locazione in condizioni pari a quelle in essere al momento della locazione.

provata da adeguata documentazione tecnica, l'indennizzo spettante secondo quanto sopra descritto sarà ridotto del 10%.

6.1.3 Copertura "alluvione e inondazione"

Tutte le polizze offrono una garanzia unica per la copertura dei danni provocati da alluvione, da inondazione; in quattro casi è incluso anche l'"allagamento". Sono coperti anche i casi di incendio, scoppio ed esplosione conseguenti ad alluvione e inondazione. Molte polizze estendono la validità della copertura ad alluvioni e inondazioni provocate da terremoto o da franamento, smottamento o cedimento del terreno.

Le garanzie coprono, in genere, *"i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o bacini"*.

Quale condizione di assicurabilità, tre compagnie richiedono che *"l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno"* ed una che *"la garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze"*.

Oltre ai danni diretti, possono essere assicurate le spese per demolizione, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica⁹, deposito e ricollocamento delle cose mobili assicurate per il ripristino dei locali, pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti nominati per l'accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri, riprogettazione e ricostruzione del fabbricato¹⁰. Cinque compagnie indennizzano il fermo dell'attività.

La garanzia prestata prevede periodi di carenza della durata di 15, 20 o 60 giorni.

6.1.3.1 Esclusioni e limitazioni

Di norma, oltre ad alcune esclusioni menzionate nel par. 6.1.2.1, sono esclusi i danni causati da:

- a) mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina;
- b) frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- c) rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

9 Alcune polizze includono il trasporto di materiali tossici o radioattivi, altre li escludono espressamente.

10 Una compagnia assicura anche gli oneri per la riprogettazione degli impianti fotovoltaici danneggiati e per l'adeguamento antisismico del fabbricato.

- d) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'oggetto della copertura assicurativa;
- e) merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento¹¹, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o *pallets*;
- f) cose contenute in locali interrati o seminterrati.

Alcune delle esclusioni riducono significativamente la portata della garanzia offerta, come nel caso dei danni da franamenti, cedimenti e smottamenti del terreno, da umidità e per il posizionamento delle merci ad una data distanza dal suolo.

In tre casi le esclusioni specifiche contraddicono quanto previsto nella copertura¹².

6.1.4 Copertura "frane"

L'evento "frana", (compresi gli eventi "franamento", "smottamento", "cedimento"), non è definito nei glossari, fatta eccezione per una compagnia¹³.

Due compagnie assicurano i danni materiali e diretti alle merci trasportate¹⁴ in caso di frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade.

Inoltre, due compagnie¹⁵ riconoscono il pagamento di un indennizzo sotto forma di diaria per i casi di interruzione dell'attività (danni indiretti) causati da impedimento di accesso ai locali dell'esercizio ricettivo per blocco delle strade di accesso conseguente ad eventi atmosferici straordinari (quali frana, valanga, allagamento, ecc.).

Nove compagnie coprono sempre la responsabilità civile per i danni causati a terzi; nella maggior parte dei casi, a condizione che i danni in argomento "non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive". Per danni causati a terzi, le compagnie prevedono specifici scoperti, di norma 10%, e importi minimi di indennizzo, a cui si aggiungono, in alcuni casi, limiti di indennizzo e franchigie.

11 Nelle polizze offerte da una compagnia l'esclusione si applica alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

12 Le tre polizze escludono i danni da franamento, cedimento o smottamento del terreno, mentre nell'enunciazione della garanzia è previsto che siano coperti i danni causati da "alluvione e inondazione", anche se provocati da "franamento, cedimento o smottamento del terreno".

13 Una compagnia definisce l'evento "frana" in una polizza nella quale non offre coperture per tale evento; la medesima compagnia non fornisce alcuna definizione dell'evento "frana" in altra polizza, nella quale offre la garanzia per la responsabilità civile derivante da danni a terzi causati da "frane".

14 Una compagnia assicura anche i danni alle attrezzature trasportate.

15 Due compagnie per le polizze specificamente rivolte alle imprese del settore turistico (strutture alberghiere e stabilimenti balneari).

Non sono presenti esclusioni specifiche.

6.1.5 Copertura "esondazioni"

Nessuna compagnia assicura specificatamente l'evento "esondazioni".

Due compagnie, tuttavia, ricomprendono l'evento "esondazione" nelle definizioni di "alluvione, inondazione". Una compagnia, inoltre, esclude espressamente l'evento "esondazione" dalla definizione dell'evento "allagamento" fornita nei glossari.

6.1.6 Copertura "allagamento"

Tutte le polizze includono la copertura per i danni diretti e materiali provocati da "allagamento", che in alcuni casi, è offerta insieme alla copertura "alluvione e inondazione", oppure insieme alla copertura danni ai beni in caso di incendio, quale garanzia supplementare.

Tre compagnie, oltre ai danni diretti, assicurano le spese per demolizione, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica, deposito e ricollocamento delle cose mobili assicurate per il ripristino dei locali, pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti nominati per l'accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri, riprogettazione e ricostruzione del fabbricato.

In due casi, sono coperti anche i danni indiretti: con un indennizzo sotto forma di diaria in caso di fermo dell'attività¹⁶.

Sette compagnie, inoltre, offrono anche assistenza per interventi di emergenza, quali l'invio di un idraulico, di personale specializzato in tecniche di asciugatura, di personale di vigilanza o di sorveglianti, il rimborso delle spese per il rientro anticipato dell'assicurato da un viaggio, ecc.

6.1.6.1 Esclusioni e limitazioni

Le esclusioni afferenti alla copertura "allagamento", oltre a quelle indicate per la garanzia terremoto (paragrafo 6.1.2.1) e la garanzia alluvione (paragrafo 6.1.3.1), comprendono:

- a) crollo e collasso strutturale;
- b) rottura di impianti automatici di estinzione, idrici e termici;
- c) rottura di impianti solari termici.

¹⁶ Una delle due compagnie, indennizza le imprese assicurate anche per la perdita di quote di fatturato, la perdita di pigioni, le spese supplementari sostenute a seguito del verificarsi dell'evento.

6.1.6.2 Franchigie, scoperti e massimali

Difficilmente sono associate limitazioni specifiche, quali franchigie, scoperti, ecc., perché si applicano le limitazioni generali delle garanzie "alluvione e inondazione", cui spesso la copertura "allagamento" è abbinata. Fanno eccezione sette polizze offerte da tre compagnie, che individuano scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo specifici per alcune tipologie di beni assicurati: ad esempio, merci ubicate nei piani interrati o seminterrati e di tendostrutture, tensostrutture e loro contenuto.

6.2 Polizze parametriche per eventi catastrofici

L'offerta include anche le cosiddette **polizze parametriche**.

Sono polizze disegnate *ad hoc* per le esigenze della singola azienda e la copertura è legata al verificarsi di accadimenti predefiniti, ad esempio il livello delle precipitazioni o la velocità del vento¹⁷.

Le polizze parametriche consentono di liquidare rapidamente i sinistri, in quanto prevedono un indennizzo prestabilito nel contratto, non commisurato al danno effettivamente subito, ma erogato automaticamente dalla compagnia di assicurazione, senza necessità di denuncia di sinistro o di perizia tecnica, nel momento in cui una parte terza, denominata "oracolo"¹⁸, verifica il superamento del parametro indicato nella polizza stessa.

Parametro, premio e indennizzo sono stabiliti *ex ante* nella polizza.

In Italia, sono attive in questo settore due compagnie, che – utilizzando la tecnologia *blockchain* – propongono:

- per le PMI, una polizza a copertura delle spese emergenziali da sostenere nel caso si verifichi un terremoto di una certa intensità (il premio è calcolato sulla base della probabilità dell'evento);
- per le medie e grandi imprese:
 - una polizza parametrica con coperture catastrofali in caso di terremoti, cicloni, alluvioni;

17 https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2020/n3/Allegato_D_GLOSSARIO.pdf

18 Di solito il ruolo di "oracolo" è ricoperto da un ente scientifico, agenzia o istituto governativo, che risponde ai requisiti di neutralità ed è responsabile della verifica che il parametro sia stato attivato, fornendo garanzia che l'evento sia effettivamente accaduto, e, quindi, che il sinistro assicurato si sia verificato.

- una polizza parametrica per il settore agricolo che offre copertura anche per grandinate e gelo.

In questi casi l'indennizzo viene automaticamente liquidato quando i dati satellitari o i sensori collocati direttamente nel luogo assicurato fanno registrare il superamento di una soglia definita a priori (ad esempio, se una categoria predefinita di cicloni supera un cerchio di distanza predefinito intorno al luogo assicurato oppure predefinite soglie per la dimensione dei chicchi di grandine e l'intensità del fenomeno a livello locale, o se un'alluvione, rilevata mediante telecamere o altri specifici rilevatori, ha determinato danni alle PMI o ai raccolti delle imprese agricole, ecc.).

In particolare, la polizza ideata da una compagnia nel caso di terremoto – oltre alle garanzie tradizionali *All Risks* che coprono le PMI da danni causati da incendio, furto, guasto alle macchine, interruzione di esercizio ed eventi catastrofici (come terremoto, alluvione, inondazione e allagamento) – include una componente parametrica utile per pagare le prime e urgenti spese per la gestione dell'emergenza, incluse quelle derivanti da difficoltà logistiche dell'indotto.

La copertura scatta al verificarsi di un terremoto che faccia registrare il superamento della soglia del 30%g del parametro considerato per la garanzia parametrica (PGA)¹⁹.

Il superamento della soglia del 30%g della PGA, che attiva automaticamente l'indennizzo, deve essere validato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, soggetto terzo e indipendente, che svolge la funzione di "oracolo" e certifica il verificarsi dell'evento accaduto.

Il pagamento avviene entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei dati da parte dell'oracolo.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle polizze parametriche, si rimanda agli atti del Seminario: "Le polizze parametriche tra mercato, tecnologia e diritto"²⁰, tenutosi il 10 maggio 2024.

19 PGA, ossia la *Peak Ground Acceleration*, che rappresenta la misura della massima accelerazione del suolo indotta dal terremoto in uno specifico punto. La PGA permette di avere una misura dell'intensità di un terremoto avvertita in una specifica ubicazione, mentre la magnitudo misura l'intensità globale di una scossa. Il dato è elaborato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulla base delle rilevazioni dei sismografi, per creare le mappe di livello (c.d. "*ShakeMap*") delle aree interessate dal terremoto. Per facilitare la comprensione di tale parametro nella polizza sono presenti una tabella empirica di conversione da magnitudo a PGA ed esempi. Il PGA si può misurare in vari modi, anche se frequentemente il valore è espresso in multipli dell'accelerazione di gravità (g).

20 <https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/att-sem-conv/2024/05-10-parametriche/index.html>

6.3 Polizze per clientela retail

Anche per la clientela *retail* la copertura per eventi catastrofali è inseribile nella polizza Casa: è una garanzia aggiuntiva che può sommarsi alla garanzia base Incendio e altri danni ai beni, con pagamento di un premio aggiuntivo.

Le coperture catastrofali possono riguardare sia l'abitazione principale (casa indipendente o plurifamiliare) o saltuaria sia studi professionali, affittacamere e B&B, questi ultimi solo se comunicanti con l'abitazione principale.

La copertura "terremoto" è in genere a sua volta richiesta per poter acquistare, con una maggiorazione di premio, anche le altre coperture per alluvione, inondazione, allagamento e bombe d'acqua (*Flash Flood*) e contenuto dell'abitazione²¹. Nella maggior parte delle polizze esaminate, le garanzie "alluvione e inondazione" sono accorpate e includono anche la garanzia "bombe d'acqua".

La copertura assicurativa in caso di "frana o franamento" è presente solo nelle coperture "alluvione e inondazione" da tre compagnie, mentre è esclusa da sette compagnie.

La copertura per "esondazione", invece, non è prevista da nessuna polizza.

L'assicurazione può essere stipulata dal proprietario, dal locatario o dal conduttore e comprende anche le pertinenze (solai, cantine, posti auto, box). Talvolta sono inclusi nella garanzia i locali al servizio dell'abitazione contenenti cose di utilizzo domestico e attrezzature per attività del tempo libero, purché ubicati entro 200 metri in linea d'aria rispetto all'immobile assicurato.

La durata delle polizze Casa è in genere annuale con tacito rinnovo.

Sono coperti i danni diretti e materiali ai beni assicurati; le polizze propongono inoltre una vasta gamma di **servizi non assicurativi accessori**, erogati anche da terze parti, che, ad eccezione di un'impresa²² che li offre dichiarandoli gratuiti, richiedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

21 Il Contenuto comprende: oggetti pregiati, gioielli e preziosi, anche di proprietà di terzi, valori e denaro, collezioni, documenti personali, attrezzature elettroniche, sistemi di allarme, mobilio e arredamento, elettrodomestici, vestiario, apparecchiature fotografiche, beni riposti nell'ufficio e/o studio professionale annesso all'abitazione, biciclette e apparecchiature da giardinaggio e provviste riposte nelle pertinenze dell'abitazione, impianti geotermici/solari e fotovoltaici/di riscaldamento, montacarichi e montascale, antenne radiotrasmettenti, rivestimenti di parete e pavimenti, campi da tennis, piscine, nonché le migliorie e le trasformazioni apportate all'abitazione anche dall'assicurato locatario, veicoli a motore coperti da assicurazione r.c. auto e le roulotte.

22 Una compagnia offre alla clientela che ha sottoscritto una polizza Casa il servizio gratuito *Caring Angel* CAT-NAT, che al verificarsi di un evento naturale di grande portata nella zona dove si trova l'abitazione assicurata (come ad esempio un'alluvione), offre un servizio di supporto direttamente nell'homepage del suo sito web con indicazione di un numero di emergenza attivo h24 nei giorni di crisi. Il servizio consente di avviare in modo tempestivo la gestione del sinistro, affidando al network della compagnia il ripristino dei danni subiti a seguito dell'evento catastrofale.

I servizi accessori si riferiscono a: spese di prima necessità anche per persone fragili, spese di assistenza psicologica a seguito del verificarsi di un evento catastrofe che abbia determinato inagibilità dell'abitazione, lesioni gravi all'assicurato, lesioni gravi o morte di un membro del suo nucleo familiare, spese di sgombrò, demolizione e trasporto nelle discariche autorizzate, spese di riparazione e ricostruzione del fabbricato o per rimborso dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative entrate in vigore successivamente alla sua costruzione, ecc.

Diverse polizze offrono **pagamenti anticipati e indennità aggiuntive**:

- il pagamento, prima della liquidazione definitiva del sinistro, di un anticipo pari a 50% della presunta definizione dell'indennizzo, purché questo sia di almeno di 20.000/25.000 euro;
- oltre al rimborso di alcune spese, un importo forfettario a titolo d'indennità aggiuntiva per i casi più gravi di totale distruzione, inagibilità o mancanza di stabilità dell'abitazione assicurata. Tale importo per due compagnie è pari al 20% dell'indennizzo danni al fabbricato.

Per ciascuna copertura catastrofe sono previste esclusioni tipiche, che, in caso di terremoto si aggiungono a quelle generali per incendio e scoppio, oltre a specifiche limitazioni, franchigie (la cui entità non è in genere specificata nelle condizioni generali di assicurazione, in cui si rimanda a quanto indicato in polizza) e scoperti.

Le uniche polizze casa *stand alone* che offrono coperture catastrofali prevedono esclusioni che limitano fortemente il risarcimento dei danni.

6.3.1 Condizione di assicurabilità dei fabbricati

La garanzia opera solo nel caso in cui l'abitazione assicurata rientri nelle definizioni e nella tipologia di abitazione indicate nel Glossario e abbia specifiche caratteristiche di costruzione e destinazione d'uso. In particolare, il fabbricato da assicurare deve essere:

- a) non in costruzione;
- b) non abusivo né inagibile;
- c) in buone condizioni di statica e manutenzione;
- d) destinato ad abitazioni civili, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie coperta²³;

23 La superficie si considera comprensiva dei piani e degli scantinati, ad esclusione del sottotetto, se vuoto e inoccupabile.

- e) con specifiche caratteristiche costruttive²⁴;
- f) se trattasi di abitazione "antisismica", deve essere conforme alle norme di legge vigenti²⁵.

Due imprese chiedono quale condizione di assicurabilità l'indicazione dell'anno di costruzione del fabbricato o di ultimazione della ristrutturazione con adeguamento alle norme antisismiche; ad esempio, un'impresa assicura soltanto immobili costruiti a partire dal 1995.

Una compagnia ha previsto che, qualora siano fornite dichiarazioni non veritiere sull'effettivo tipo di costruzione del fabbricato assicurato la percentuale di franchigia può essere raddoppiata o triplicata e l'importo di massimo indennizzo previsto può subire ulteriori riduzioni.

6.3.2 Copertura "terremoto"

La copertura terremoto è inclusa in tutte le polizze per coperture per rischi catastrofali come garanzia base e prevede l'indennizzo per i danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto²⁶.

In un caso la copertura si attiva se l'entità del sisma supera una determinata soglia²⁷; per un'altra invece, la magnitudo del sisma influisce sulla decorrenza dell'assicurazione²⁸.

Le compagnie, con limiti di indennizzo, in caso di terremoto rimborsano:

1. le spese necessarie per demolire, sgombrare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici e nocivi", di cui al D. Lgs. N. 22/97;

24 A seconda del materiale di costruzione (cemento armato, muratura, legno (chalet), costruzione in bioedilizia).

25 Struttura antisismica è una struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.

26 Tutte le polizze prevedono inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile siano attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

27 La garanzia copre i danni derivanti da terremoto *"...solo se il terremoto è di magnitudo Richter (o magnitudo locale ML) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.*

28 La polizza prevede che *"limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione".*

2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità;
3. i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
4. le spese di rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisso.

Una compagnia indennizza per i fabbricati siti nella c.d. "zona rossa" il valore a nuovo del fabbricato assicurato senza applicare il degrado d'uso, se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o la riparazione.

Se il fabbricato è antisismico²⁹ deve risultare nella polizza.

6.3.2.1 Esclusioni e limitazioni

Ferme restando le esclusioni comuni previste per le garanzie Incendio e Danni ai beni e in aggiunta alle esclusioni già indicate nei paragrafi concernenti le polizze dedicate alle PMI, in queste polizze sono espressamente esclusi dalla garanzia terremoto i danni causati da:

- a) allagamenti;
- b) estorsione;
- c) fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- d) capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- e) fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- f) abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici;
- g) veicoli soggetti ad immatricolazione.

La garanzia terremoto è prestata con limiti di indennizzo differenti da polizza a polizza, per sinistro e per annualità assicurativa, decisi al momento della sottoscrizione della polizza dal contraente, sia per quanto riguarda l'abitazione che il contenuto. Ad esempio, la garanzia può essere prestata per l'abitazione, fino al raggiungimento del 70% o del 100% della somma assicurata per la garanzia Danni ai beni, mentre il contenuto, fino al 100% della stessa somma. Una compagnia

29 Struttura antisismica è una struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.

indennizza danni al fabbricato e al contenuto superiori a circa il 10% della somma assicurata e per un massimale dell'80% della stessa al netto di franchigia.

6.3.3 Copertura "alluvione e inondazione"

In aggiunta alla garanzia catastrofale terremoto, con il pagamento di una maggiorazione di premio, è possibile acquistare le garanzie alluvione e inondazione.

Tali garanzie sono fornite da tutte le compagnie esaminate in un'unica copertura assicurativa: due compagnie includono anche allagamento e bombe d'acqua, che invece nelle altre polizze *retail* è prevista come copertura a sé stante.

L'assicurazione riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – provocati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Sono compresi nella copertura:

- i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate elettriche ed elettroniche, da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione, sempre che tali eventi derivino da alluvione o inondazione;
- i danni causati da terra e/o fango trasportati dalle acque fuoriuscite dalle sponde.

Da notare che tre compagnie condizionano la copertura assicurativa al fatto che l'evento deve essere caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, eventualmente poste nelle vicinanze delle cose assicurate.

Una compagnia stabilisce già nel glossario che i danni dovuti ad alluvione e inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive a un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

La maggior parte delle compagnie rimborsa, con limiti di indennizzo, le spese per: demolire e sgombrare i residui del sinistro; affittare un alloggio alternativo; rimuovere, smaltire e trasportare i residui del sinistro; rifare i documenti personali andati distrutti.

6.3.3.1 Esclusioni e limitazioni

In aggiunta alle esclusioni indicate nei paragrafi precedenti, tra le esclusioni specifiche figurano i danni causati da:

- a) sciacallaggio;
- b) traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;

c) formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua;

Sono inoltre esclusi i danni:

d) a cose che per volume e peso possono essere facilmente spostate;

e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

f) a fabbricati costruiti in aree goleari.

Tutte le polizze prevedono franchigie o scoperti, spesso indicati nelle schede di polizza e non nelle condizioni generali di assicurazione. Limitazioni sono previste inoltre nelle somme indennizzabili per annualità assicurativa e nelle spese per interventi di emergenza.

Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati e alle cose in essi contenute, la percentuale di indennizzo può essere ridotta anche del 50%.

6.3.4 Copertura allagamento o bombe d'acqua (c.d. flash floods)

La maggior parte delle polizze include la copertura "allagamento e bombe d'acqua"; in alcuni casi tale copertura aggiuntiva è inclusa nella copertura alluvioni e inondazioni.

6.3.4.1 Esclusioni e limitazioni

Non sono previste esclusioni specifiche ulteriori rispetto a quelle indicate nei paragrafi che precedono.

Anche questa copertura è soggetta a limitazioni negli importi indennizzabili in caso di sinistro, a franchigie e scoperti.

Da notare che alcune polizze prevedono franchigie ridotte per i locali nei piani interrati e seminterrati.

7. Conclusioni

Sul mercato italiano l'offerta delle polizze a copertura di rischi derivanti da calamità naturali è normalmente in abbinamento alla copertura "Incendio e danni ai beni" e risulta eterogenea e variegata.

L'analisi ha evidenziato alcuni spunti di riflessione:

- a) la definizione delle calamità naturali dovrebbe essere ampia ed univoca;
- b) sarebbe utile prevedere una chiara definizione di "*abuso edilizio e costruzione in carenza delle autorizzazioni previste*", anche al fine di scongiurare a carico dell'assicurato sorprese indesiderate in sede di accertamento del danno e/o di eventuali azioni di rivalsa;
- c) andrebbero evitati questionari assuntivi complessi da far compilare all'assicurato; l'efficacia della polizza non dovrebbe inoltre essere vincolata a dichiarazioni da parte dell'assicurato circa le caratteristiche costruttive del fabbricato di cui l'assicurato potrebbe non essere a conoscenza;
- d) andrebbero studiate soluzioni, incluso ad esempio il riconoscimento di un anticipo sull' indennizzo, che permettano all'assicurato di far fronte agli oneri per iniziative di pronto intervento necessarie per la sicurezza, il contenimento dei danni, l'utilizzo dei beni agibili;
- e) sarebbe utile identificare una modalità di valorizzazione dei beni immediata ed univoca semplificando anche il processo di liquidazione dei sinistri (ad esempio con coperture su "primo rischio assoluto");
- f) liquidazione del danno *parziale*: più che la formulazione di un criterio, è importante che lo stesso sia chiaramente definito;
- g) le esclusioni andrebbero ben calibrate e disegnate in maniera coerente con il singolo rischio;
- h) le compagnie potrebbero prevedere condizioni di assicurazione e di premio più vantaggiose per premiare e favorire comportamenti virtuosi da parte degli assicurati volti a mitigare o a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici³⁰.

30 Cfr. EIOPA IMPACT UNDERWRITING Report on the Implementation of Climate-Related Adaptation Measures in Non-Life Underwriting Practices https://www.eiopa.europa.eu/publications/impact-underwriting-report-implementation-climate-related-adaptation-measures-non-life-underwriting_en

Allegato 1.

Analisi delle definizioni e dei glossari

- **Terremoto:** la definizione non è sempre presente nei glossari, ma in altre parti dei testi contrattuali in cui vengono descritte le coperture. In generale è definito come *"sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene"*; a volte accompagnato dalla indicazione dei gradi della scala Richter³¹. In tutte le polizze viene inoltre precisato che *"...le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro..."*. Alcune compagnie inseriscono nella definizione alcune condizioni: ad esempio, *"purché il fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, quando detto evento sia caratterizzato da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze"*.
- **Alluvione e Inondazione:** fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
- **Frana:** spostamento naturale verso il basso, più o meno rapido, di cospicue masse di materiali terrosi e rocciosi; la cavità prodotta da tale spostamento sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale a valle.
- **Esondazione:** la definizione non è stata rinvenuta in nessun glossario in quanto nessuna compagnia ne presta copertura.
- **Allagamento³² e bombe d'acqua (Flash Floods):** un rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua. Sono compresi anche i danni causati da terra e/o fango trasportati dall'acqua.

31 Una compagnia fissa la soglia minima a 3.5° della scala Richter per la generalità delle polizze offerte, un'altra a 4°. La prima compagnia offre altresì una polizza per le imprese del settore ricettizio che assicura il mancato introito accertato derivante dall'annullamento delle prenotazioni ricevute, in conseguenza di terremoto registrato dall'INGV di magnitudo locale (ML Scala Richter) non inferiore a 5 gradi, il cui epicentro sia stato localizzato in un raggio di 20 Km dal comune dell'ubicazione della Struttura ricettiva assicurata (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio - Fonte ISTAT).

32 In alcune polizze è presente la definizione del solo "allagamento" definito come presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, dovuta a precipitazioni atmosferiche e non a rottura da impianti idrici, igienici e tecnici.



